TESTO COORDINATO

DECRETO DELEGATO 29 aprile 2015 n.59
CODICE DI CONDOTTA PER GLI APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA

Testo coordinato con le modifiche derivanti da:

Decreto Delegato 30 settembre 2026 n.146 *(in attesa di ratifica)*

(aggiornato al 20 ottobre 2026)

ATTI NORMATIVI CITATI NEL TESTO COORDINATO

Legge 22 dicembre 1972 n.41
Legge 17 novembre 2005 n.165
Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183
Legge 21 dicembre 2009 n.168
Legge 5 settembre 2014 n.141
Decreto Delegato 30 settembre 2026 n.146 *(in attesa di ratifica)*

DECRETO DELEGATO 29 aprile 2015 n.59
(Ratifica Decreto Delegato 11 febbraio 2015 n.13)

CODICE DI CONDOTTA PER GLI APPARTENENTI AI CORPI DI POLIZIA

Capo I
Norme generali

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente codice si applica agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria, al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, al Corpo di Polizia Civile ed all'Ufficio Centrale Nazionale – Interpol – in attuazione della delega contenuta all'articolo 2, comma 6 della Legge 5 settembre 2014 n.141. I predetti Corpi sono in seguito anche identificati con il termine Polizia.

Art. 2
(Obbiettivi della Polizia)

1. Gli scopi principali della Polizia sono:
a) mantenere la quiete pubblica, fare rispettare la legge e l'ordine nella società;
b) tutelare e fare rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo, contenuti in particolare nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
c) prevenire, indagare e reprimere la commissione di reati;
d) offrire assistenza e funzioni di servizio alla popolazione;
e) esercitare gli ulteriori compiti previsti dalle norme vigenti.

Capo II
Requisiti e formazione

Art. 3
(Requisiti di integrità civile e morale)

1. Gli appartenenti alla Polizia devono possedere i seguenti requisiti di integrità civile e morale:
a) non avere subito condanne definitive per un misfatto per il quale sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore ad un anno;
b) non avere subito condanne definitive per un delitto per il quale sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore a due anni;
c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
d) tenere una condotta irreprensibile in ogni circostanza, evitando, sia nell'esercizio delle funzioni che nella vita privata, di trovarsi in situazioni che possano essere percepite dalla collettività come improprie o non consone.
2. Il permanere dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di controllo periodico sulla base di apposite schede di valutazione, i cui modelli sono adottati con regolamento del

Congresso di Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, su proposta dei Comandanti dei tre Corpi di Polizia. Per tutti i Corpi di Polizia le schede di valutazione sono trasmesse in copia all'interessato e inserite nel suo fascicolo personale.[1]

Art. 4

(Qualifica e reclutamento nella Polizia)

1. Il reclutamento del personale di Polizia si basa esclusivamente su criteri obbiettivi e non discriminatori che devono tenere in considerazione le qualifiche e le esperienze personali di ciascun candidato, le quali devono essere adeguate agli obbiettivi della Polizia come definiti all'articolo 2 del presente decreto delegato.
2. Al momento del reclutamento e nell'esercizio delle loro competenze, gli appartenenti alla Polizia devono essere in grado di dimostrare capacità di giudizio, apertura mentale, maturità, imparzialità, capacità di comunicare ed essere idonei a livello psicofisico alla funzione. Nel caso di appartenenti alla Polizia, ai quali siano demandate funzioni gestionali o dirigenziali, è altresì richiesta capacità di comando ed organizzativa. Gli appartenenti alla Polizia devono inoltre possedere una buona comprensione delle problematiche sociali e culturali.
3. I regolamenti dei Corpi stabiliscono le norme di disciplina ed i provvedimenti adottabili dai competenti organi anche in via cautelare. I predetti regolamenti definiscono, in particolare:

a) criteri di reclutamento che garantiscano pari opportunità nell'accesso ai Corpi in modo che la loro composizione rifletta la società di cui sono al servizio;
b) i titoli di studio richiesti, che devono essere comunque adeguati e coerenti con le specifiche attività cui gli appartenenti alla Polizia sono preposti e con la professionalità richiesta;
c) le modalità ed i criteri dei controlli periodici sugli appartenenti alla Polizia al fine accertare il permanere dei requisiti di idoneità psicofisica, attitudinali e professionali;
d) le modalità dei controlli periodici sugli appartenenti alla Polizia al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di integrità previsti per l'accesso ai Corpi, come definiti all'articolo 3;
e) la progressione di carriera mediante selezione e valutazione tramite concorsi o per titoli. La progressione di carriera avviene garantendo sempre la valutazione delle

---

[1] **Testo originario Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.59 Art. 3:**
(Requisiti di integrità civile e morale)
1. Gli appartenenti alla Polizia devono possedere i seguenti requisiti di integrità civile e morale:
a) non avere subito condanne definitive per un misfatto per il quale sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore ad un anno;
b) non avere subito condanne definitive per un delitto per il quale sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore a due anni;
c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
d) tenere una condotta irreprensibile in ogni circostanza, evitando, sia nell'esercizio delle funzioni che nella vita privata, di trovarsi in situazioni che possano essere percepite dalla collettività come improprie o non consone.
2. Il permanere dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di controllo periodico con le modalità definite nei regolamenti dei singoli Corpi.
MODIFICHE NORMATIVE
Decreto Delegato 30 settembre 2026 n.146, Art. 3
(Modifica all'articolo 3 del Decreto Delegato n.59/2015)
1. Il comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.59/2015 è così modificato:
"2. Il permanere dei requisiti di cui al comma 1 è oggetto di controllo periodico sulla base di apposite schede di valutazione, i cui modelli sono adottati con regolamento del Congresso di Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, su proposta dei Comandanti dei tre Corpi di Polizia. Per tutti i Corpi di Polizia le schede di valutazione sono trasmesse in copia all'interessato e inserite nel suo fascicolo personale.".

professionalità, della idoneità e dell'integrità dell'aspirante all'avanzamento secondo criteri oggettivi e predeterminati.

Art. 5
(Formazione della Polizia)

1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono un diritto – dovere degli appartenenti ai Corpi, i quali sono tenuti a frequentare in maniera proattiva corsi di formazione e/o aggiornamento professionale organizzati dai Comandi di ciascun Corpo.
2. La formazione della Polizia, che deve basarsi sui valori fondamentali della democrazia, dello stato di diritto e sulla protezione dei diritti umani, deve essere sviluppata in conformità agli obbiettivi della stessa.
3. La formazione generale della Polizia è aperta quanto più possibile nei confronti della società.
4. La formazione generale iniziale alla quale sono sottoposti i candidati nella fase propedeutica all'accesso alla professione prevede sia fasi di formazione in servizio sia fasi di formazione specialistica.
5. Nella formazione degli appartenenti alla Polizia a tutti i livelli viene inserito periodicamente un addestramento pratico all'uso della forza ed ai limiti a tale uso stabiliti, in base ai principi in materia di diritti umani, in particolare alla luce della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza della Corte.
6. I Comandi dei Corpi di Polizia, nel rispetto delle linee generali adottate dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia, organizzano corsi di formazione, in particolare per:
a) funzioni gestionali e dirigenziali volti all'aggiornamento professionale ed alla acquisizione di maggiori competenze;
b) l'aggiornamento dei propri appartenenti al Corpo che eseguono indagini penali per delega dell'autorità giudiziaria. Tali corsi sono specificamente volti:
   1) all'acquisizione ed al continuo aggiornamento delle competenze necessarie per il corretto svolgimento degli incombenti istruttori, in particolare in relazione alle modalità di acquisizione delle prove e alle modalità di redazione di rapporti periodici da presentare al magistrato inquirente ed ai propri superiori gerarchici;
   2) all'acquisizione di elevate professionalità e di competenze specifiche in determinati settori di indagine che richiedono tecniche investigative particolarmente complesse.
7. La formazione della Polizia deve tenere pienamente conto della necessità di contrastare e di combattere il razzismo e la xenofobia e deve contrastare efficacemente qualsiasi atteggiamento razzista, xenofobo o di discriminazione di genere all'interno dell'organizzazione della Polizia stessa.

Capo III
Disposizioni per l'azione della Polizia

Art. 6
(Disposizioni per l'azione della Polizia)

1. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti a svolgere le proprie funzioni in modo equo, ed evitando discriminazioni di ogni genere legate all'età, al sesso, alla razza, alle

opinioni politiche ed alle credenze religiose, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge n.141/2014.

2. Nello svolgimento delle loro mansioni, gli appartenenti alla Polizia devono sempre tenere in considerazione i diritti fondamentali di ognuno, quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di movimento, di riunione e di godimento dei propri beni.

3. Gli appartenenti alla Polizia devono agire con integrità e rispetto nei confronti dei cittadini e con particolare considerazione per la situazione degli individui che appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili.

4. Gli appartenenti alla Polizia, nel corso di un intervento, devono, di norma, essere in condizione di mostrare la propria appartenenza professionale ad uno dei Corpi e la propria identità.

5. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti ad osservare un comportamento improntato ai principi di legalità, massima correttezza, imparzialità, riservatezza, cortesia ed al senso di responsabilità nell'esecuzione delle operazioni di competenza, in particolare, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

6. Nello svolgimento delle funzioni per delega dell'autorità giudiziaria, gli appartenenti alla Polizia sono tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme processuali penali.[2]

Art. 7

(Prevenzione e contrasto alla corruzione)

1. Gli appartenenti alla Polizia prevengono il rischio e contrastano ogni forma di corruzione all'interno del Corpo di appartenenza svolgendo i propri compiti in modo onesto e imparziale, evitando che i propri interessi personali entrino in conflitto con il ruolo rivestito all'interno del Corpo e, se del caso, dissuadendo i colleghi dal porre in essere condotte corruttive. Ciascun appartenente al Corpo deve informare il proprio

---

[2] **Testo originario Decreto Delegato n.59/2015 Art. 6:**

(Disposizioni per l'azione della Polizia)

1. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti a svolgere le proprie funzioni in modo equo, ed evitando discriminazioni di ogni genere legate all'età, al sesso, alla razza, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/2014.

2. Nello svolgimento delle loro mansioni, gli appartenenti alla Polizia devono sempre tenere in considerazione i diritti fondamentali di ognuno, quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di movimento, di riunione e di godimento dei propri beni.

3. Gli appartenenti alla Polizia devono agire con integrità e rispetto nei confronti dei cittadini e con particolare considerazione per la situazione degli individui che appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili.

4. Gli appartenenti alla Polizia, nel corso di un intervento, devono, di norma, essere in condizione di mostrare la propria appartenenza professionale ad uno dei Corpi e la propria identità.

5. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti ad osservare un comportamento improntato ai principi di legalità, massima correttezza, imparzialità, riservatezza, cortesia ed al senso di responsabilità nell'esecuzione delle operazioni di competenza, in particolare, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In tale senso gli appartenenti alla Polizia sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 22 della Legge n. 141/2014.

6. Nello svolgimento delle funzioni per delega dell'autorità giudiziaria, gli appartenenti alla Polizia sono tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme processuali penali.

MODIFICHE NORMATIVE

Decreto Delegato n.146/2026, Art. 3

(Modifica all'articolo 6 del Decreto Delegato n.59/2015)

1. Il comma 5, dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.59/2015 è così modificato:

"5. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti ad osservare un comportamento improntato ai principi di legalità, massima correttezza, imparzialità, riservatezza, cortesia ed al senso di responsabilità nell'esecuzione delle operazioni di competenza, in particolare, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.".

superiore di comando di eventuali casi di corruzione all'interno del Corpo di appartenenza.

2. Devono essere osservate nell'ambito dell'attività dei Corpi, ad ogni livello, modalità organizzative improntate a criteri di trasparenza e di controllo sistematizzato, tali da prevenire e combattere la corruzione. A tal fine, all'interno di ciascun Corpo, sono:

a) promosse e definite metodologie per la prevenzione della corruzione coerenti con gli indirizzi, i programmi e la normativa di carattere nazionale e internazionale vigenti in materia;
b) definiti criteri, procedure ed altri interventi organizzativi idonei a prevenire ogni forma di corruzione.

Art. 8

(Conflitto di interesse e incompatibilità)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'appartenente alla Polizia deve evitare di essere condizionato dai propri interessi privati e non deve in alcun caso trarre un indebito vantaggio personale dal proprio incarico. E' sua responsabilità evitare conflitti d'interesse, indipendentemente dal fatto che siano reali, potenziali o apparenti.

2. In materia di incompatibilità agli appartenenti alla Polizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge n.141/2014 e di cui all'art. 70 della Legge 21 dicembre 2009 n.168. In particolare gli appartenenti alla Polizia non possono avere partecipazioni societarie in società di persone e in società di capitali ad eccezione delle partecipazioni in società quotate in borsa o in società che esercitano le attività riservate di cui all'articolo 1, lettera g), della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, purché tale partecipazione abbia esclusiva finalità di risparmio

2 *bis*. L'appartenente alla Polizia che ricopre un incarico in cui i suoi interessi personali o privati potrebbero essere connessi alle sue funzioni ufficiali è tenuto a dichiarare tali interessi al proprio superiore gerarchico al momento del reclutamento, ad ogni progressione di carriera, nonché al momento dell'accertamento del mantenimento dei requisiti di integrità di cui all'articolo 3.

2 *ter*. L'adesione o appartenenza ad associazioni, comitati, fondazioni o altri enti senza scopo di lucro è ammessa nel rispetto delle Istituzioni e di neutralità politica di cui all'articolo 10, fermo restando l'obbligo di comunicazione scritta al superiore gerarchico.[3]

---

[3] **Testo originario Decreto Delegato n.59/2015, Art. 8:**

(Conflitto di interesse e incompatibilità)

1. Al fine di evitare conflitti di interesse si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 della Legge n. 141/2014. L'appartenente ai Corpi ha il dovere di segnalare al proprio superiore gerarchico il conflitto di interesse in cui ritiene versi un altro appartenente al Corpo.

2. In materia di incompatibilità agli appartenenti alla Polizia si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge n. 141/2014 e di cui all'art. 70 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168. In particolare gli appartenenti alla Polizia non possono avere partecipazioni societarie in società di persone e in società di capitali ad eccezione delle partecipazioni in società quotate in borsa o in società che esercitano le attività riservate di cui all'articolo 1, lettera g), della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, purché tale partecipazione abbia esclusiva finalità di risparmio.

MODIFICHE NORMATIVE

Decreto Delegato n.146/2026, Art. 5:

(Modifica all'articolo 8 del Decreto Delegato n.59/2015)

1. Il comma 1, dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.59/2015 è così modificato:

"1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'appartenente alla Polizia deve evitare di essere condizionato dai propri interessi privati e non deve in alcun caso trarre un indebito vantaggio personale dal proprio incarico. E' sua responsabilità evitare conflitti d'interesse, indipendentemente dal fatto che siano reali, potenziali o apparenti.".

2. Dopo il comma 2, dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.59/2015 sono aggiunti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:

"2 bis. L'appartenente alla Polizia che ricopre un incarico in cui i suoi interessi personali o privati potrebbero essere connessi alle sue funzioni ufficiali è tenuto a dichiarare tali interessi al proprio superiore gerarchico al momento del

Art. 8-*bis*

(Conflitto di interessi)

1. Un conflitto di interessi deriva da una situazione in cui un appartenente alla Polizia ha un interesse personale tale da influenzare, o che sembra influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni.
2. L'interesse personale dell'appartenente alla Polizia include qualsiasi vantaggio per sé stesso o in favore del coniuge, del convivente, del soggetto unito civilmente, di parenti e affini fino al quarto grado o di persone con le quali l'appartenente alla Polizia ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o di organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo.
3. L'appartenente alla Polizia è personalmente tenuto a:

a) riconoscere qualsiasi conflitto di interessi reale, potenziale o apparente;
b) informare tassativamente il suo superiore gerarchico per iscritto in merito a qualsiasi conflitto di interessi dal momento in cui ne viene a conoscenza;
c) rispettare ogni decisione che gli impone di uscire dalla situazione in cui si trova compresa eventualmente l'indicazione di astenersi dal compiere atti inerenti all'attività in relazione ai quali sia stata ravvisata la sussistenza del conflitto di interessi.[4]

Art. 8-*ter*

(Omaggi e vantaggi)

1. L'appartenente alla Polizia non deve né richiedere né accettare omaggi, favori, inviti o qualsiasi altro vantaggio destinato a lui o al coniuge, al convivente, al soggetto unito civilmente, ai parenti e affini fino al quarto grado, o a persone con le quali egli ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o ad organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo che possono influenzare o sembrano influenzare l'imparzialità con la quale esercita le sue funzioni, o che possono costituire, o sembrano costituire, una ricompensa relativamente alle sue funzioni. Ciò non include l'ospitalità convenzionale né omaggi di valore inferiore a euro 100,00 (cento/00), che devono essere in ogni caso di carattere occasionale.

---

reclutamento, ad ogni progressione di carriera, nonché al momento dell'accertamento del mantenimento dei requisiti di integrità di cui all'articolo 3.

2 ter. L'adesione o appartenenza ad associazioni, comitati, fondazioni o altri enti senza scopo di lucro è ammessa nel rispetto delle Istituzioni e di neutralità politica di cui all'articolo 10, fermo restando l'obbligo di comunicazione scritta al superiore gerarchico.".

[4] **Testo originario Decreto Delegato n.146/2026, Art. 6:**

1. Dopo l'articolo 8 del Decreto Delegato n.59/2015 è aggiunto il seguente articolo 8-*bis*:
"Art. 8-*bis*
(Conflitto di interessi)
1. Un conflitto di interessi deriva da una situazione in cui un appartenente alla Polizia ha un interesse personale tale da influenzare, o che sembra influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni.
2. L'interesse personale dell'appartenente alla Polizia include qualsiasi vantaggio per sé stesso o in favore del coniuge, del convivente, del soggetto unito civilmente, di parenti e affini fino al quarto grado o di persone con le quali l'appartenente alla Polizia ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o di organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo.
3. L'appartenente alla Polizia è personalmente tenuto a:
a) riconoscere qualsiasi conflitto di interessi reale, potenziale o apparente;
b) informare tassativamente il suo superiore gerarchico per iscritto in merito a qualsiasi conflitto di interessi dal momento in cui ne viene a conoscenza;
c) rispettare ogni decisione che gli impone di uscire dalla situazione in cui si trova compresa eventualmente l'indicazione di astenersi dal compiere atti inerenti all'attività in relazione ai quali sia stata ravvisata la sussistenza del conflitto di interessi.".

2. In casi dubbi sulla possibilità di accettare, l'appartenente alla Polizia deve sottoporre l'accettazione di un omaggio, di un altro vantaggio o di un invito, al suo superiore gerarchico.
3. L'appartenente alla Polizia consegna al proprio superiore gerarchico gli omaggi il cui valore è superiore a quello previsto al comma 1 e che non possono essere rifiutati per questioni di cortesia e di protocollo. Tali omaggi sono acquisiti nel patrimonio dello Stato e, qualora si tratti di materiali deperibili, indirizzati nelle UO dove possono essere utilizzati o, infine, devoluti ad enti con fini non lucrativi.
4. In tutti i casi in cui l'appartenente alla Polizia accetta un invito o qualsiasi vantaggio che non può essere rifiutato né restituito, è tenuto a comunicarlo per iscritto al proprio superiore gerarchico.
5. Qualora si veda proporre un vantaggio indebito, l'appartenente alla Polizia:
a) rifiuta il vantaggio indebito poiché non è necessario accettarlo al fine di servirsene come prova;
b) segnala quanto prima il tentativo al proprio superiore gerarchico o direttamente all'autorità penale competente;
c) tratta il caso in relazione al quale è stato offerto il vantaggio indebito alla stregua di tutti gli altri e si attiene alle indicazioni eventualmente formulate dal superiore gerarchico.[5]

Art. 8-*quater*

(Contatti con terzi)

1. L'appartenente alla Polizia non deve permettere che altri lo obblighino, o facciano sì che sembri obbligato, a ricambiare un favore a qualsiasi persona fisica o giuridica. Allo stesso modo, la propria condotta, sia pubblica che privata, non deve renderlo vulnerabile all'influenza indebita altrui.
2. L'appartenente alla Polizia non deve cercare di influenzare a fini privati alcuna persona o organizzazione, compresi altri agenti pubblici, servendosi del proprio incarico ufficiale, o proponendo vantaggi personali.

---

[5] **Testo originario Decreto Delegato n.146/2026, Art. 7:**
1. Dopo l'articolo 8-bis del Decreto Delegato n.59/2015 è aggiunto il seguente articolo 8-*ter*:
"Art. 8-ter
(Omaggi e vantaggi)
1. L'appartenente alla Polizia non deve né richiedere né accettare omaggi, favori, inviti o qualsiasi altro vantaggio destinato a lui o al coniuge, al convivente, al soggetto unito civilmente, ai parenti e affini fino al quarto grado, o a persone con le quali egli ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o ad organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo che possono influenzare o sembrano influenzare l'imparzialità con la quale esercita le sue funzioni, o che possono costituire, o sembrano costituire, una ricompensa relativamente alle sue funzioni. Ciò non include l'ospitalità convenzionale né omaggi di valore inferiore a euro 100,00 (cento/00), che devono essere in ogni caso di carattere occasionale.
2. In casi dubbi sulla possibilità di accettare, l'appartenente alla Polizia deve sottoporre l'accettazione di un omaggio, di un altro vantaggio o di un invito, al suo superiore gerarchico.
3. L'appartenente alla Polizia consegna al proprio superiore gerarchico gli omaggi il cui valore è superiore a quello previsto al comma 1 e che non possono essere rifiutati per questioni di cortesia e di protocollo. Tali omaggi sono acquisiti nel patrimonio dello Stato e, qualora si tratti di materiali deperibili, indirizzati nelle UO dove possono essere utilizzati o, infine, devoluti ad enti con fini non lucrativi.
4. In tutti i casi in cui l'appartenente alla Polizia accetta un invito o qualsiasi vantaggio che non può essere rifiutato né restituito, è tenuto a comunicarlo per iscritto al proprio superiore gerarchico.
5. Qualora si veda proporre un vantaggio indebito, l'appartenente alla Polizia:
a) rifiuta il vantaggio indebito poiché non è necessario accettarlo al fine di servirsene come prova;
b) segnala quanto prima il tentativo al proprio superiore gerarchico o direttamente all'autorità penale competente;
c) tratta il caso in relazione al quale è stato offerto il vantaggio indebito alla stregua di tutti gli altri e si attiene alle indicazioni eventualmente formulate dal superiore gerarchico.".

3. L'appartenente alla Polizia non deve accordare un trattamento preferenziale né un accesso privilegiato al servizio pubblico agli ex agenti pubblici, né tenere un comportamento penalizzante nei loro confronti.
4. L'appartenente alla Polizia non deve trarre impropriamente vantaggio dalla sua funzione per ottenere una possibilità di impiego al di fuori del servizio pubblico, né permettere che la prospettiva di un altro impiego gli crei un conflitto di interessi reale, potenziale o apparente. Egli deve immediatamente segnalare al proprio superiore gerarchico qualsiasi offerta di impiego concreta che potrebbe creare un tale conflitto, nonché l'accettazione di qualsiasi offerta di impiego.
5. I contatti con soggetti pubblici o privati, organizzazioni e gruppi di interesse devono essere improntati a trasparenza, imparzialità e rispetto della funzione istituzionale ricoperta.
6. I contatti con i mezzi di informazione sono disciplinati da specifiche disposizioni interne e devono avvenire nel rispetto del principio di tutela delle informazioni riservate o sensibili.[6]

Art. 8-*quinquies*

(Gestione delle informazioni riservate)

1. L'appartenente alla Polizia è tenuto a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle proprie funzioni; egli è tenuto a farne uso conforme ai doveri d'ufficio ed a consentirne l'accesso esclusivamente a coloro che ne abbiano titolo. Inoltre, non deve cercare di accedere alle informazioni il cui possesso da parte sua non sarebbe appropriato o giustificato dalle proprie funzioni.
2. È vietata la diffusione, comunicazione o divulgazione non autorizzata di informazioni riservate, sia all'interno che all'esterno del Corpo di appartenenza, salvo i casi previsti dalla legge o su specifica autorizzazione delle competenti autorità.
3. L'appartenente alla Polizia deve adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, assicurando la protezione contro accessi, alterazioni o divulgazioni non autorizzate.
4. La gestione delle informazioni deve essere improntata a trasparenza e responsabilità, garantendo che il trattamento sia sempre giustificato da motivi legittimi di interesse pubblico e nel rispetto dei diritti individuali.

---

[6] **Testo originario Decreto Delegato n.146/2026, Art. 8:**
(Introduzione dell'articolo 8-quater al Decreto Delegato n.59/2015)
1. Dopo l'articolo 8-ter del Decreto Delegato n.59/2015 è aggiunto il seguente articolo 8-quater:
"Art. 8-quater
(Contatti con terzi)
1. L'appartenente alla Polizia non deve permettere che altri lo obblighino, o facciano sì che sembri obbligato, a ricambiare un favore a qualsiasi persona fisica o giuridica. Allo stesso modo, la propria condotta, sia pubblica che privata, non deve renderlo vulnerabile all'influenza indebita altrui.
2. L'appartenente alla Polizia non deve cercare di influenzare a fini privati alcuna persona o organizzazione, compresi altri agenti pubblici, servendosi del proprio incarico ufficiale, o proponendo vantaggi personali.
3. L'appartenente alla Polizia non deve accordare un trattamento preferenziale né un accesso privilegiato al servizio pubblico agli ex agenti pubblici, né tenere un comportamento penalizzante nei loro confronti.
4. L'appartenente alla Polizia non deve trarre impropriamente vantaggio dalla sua funzione per ottenere una possibilità di impiego al di fuori del servizio pubblico, né permettere che la prospettiva di un altro impiego gli crei un conflitto di interessi reale, potenziale o apparente. Egli deve immediatamente segnalare al proprio superiore gerarchico qualsiasi offerta di impiego concreta che potrebbe creare un tale conflitto, nonché l'accettazione di qualsiasi offerta di impiego.
5. I contatti con soggetti pubblici o privati, organizzazioni e gruppi di interesse devono essere improntati a trasparenza, imparzialità e rispetto della funzione istituzionale ricoperta.
6. I contatti con i mezzi di informazione sono disciplinati da specifiche disposizioni interne e devono avvenire nel rispetto del principio di tutela delle informazioni riservate o sensibili.".

5. La violazione delle disposizioni sulla gestione delle informazioni riservate comporta responsabilità disciplinari e, se del caso, anche responsabilità civili o penali.
6. In presenza di dubbi riguardanti il trattamento delle informazioni riservate, l'appartenente alla Polizia è tenuto a consultare tempestivamente il superiore gerarchico o l'ufficio preposto alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni.[7]

Art. 8-*sexies*

(Uso improprio delle risorse)

1. Gli appartenenti alla Polizia devono utilizzare con diligenza, correttezza e responsabilità tutte le risorse materiali, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione per l'esercizio delle funzioni istituzionali, evitando ogni uso improprio o personale non autorizzato.
2. L'impiego delle risorse deve essere sempre finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.
3. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni anomalia, abuso o sospetto di uso improprio delle risorse, ai sensi dell'articolo 9.
4. Fatta salva l'applicazione di norme penali, l'uso improprio delle risorse costituisce violazione deontologica e infrazione disciplinare.[8]

Art. 9

(Segnalazione e protezione dei segnalanti)

---

[7] **Testo originario Decreto Delegato n.146/2026, Art. 9:**
1. Dopo l'articolo 8-quater del Decreto Delegato n.59/2015 è aggiunto il seguente articolo 8-quinquies:
"Art. 8-quinquies
(Gestione delle informazioni riservate)
1. L'appartenente alla Polizia è tenuto a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle proprie funzioni; egli è tenuto a farne uso conforme ai doveri d'ufficio ed a consentirne l'accesso esclusivamente a coloro che ne abbiano titolo. Inoltre, non deve cercare di accedere alle informazioni il cui possesso da parte sua non sarebbe appropriato o giustificato dalle proprie funzioni.
2. È vietata la diffusione, comunicazione o divulgazione non autorizzata di informazioni riservate, sia all'interno che all'esterno del Corpo di appartenenza, salvo i casi previsti dalla legge o su specifica autorizzazione delle competenti autorità.
3. L'appartenente alla Polizia deve adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, assicurando la protezione contro accessi, alterazioni o divulgazioni non autorizzate.
4. La gestione delle informazioni deve essere improntata a trasparenza e responsabilità, garantendo che il trattamento sia sempre giustificato da motivi legittimi di interesse pubblico e nel rispetto dei diritti individuali.
5. La violazione delle disposizioni sulla gestione delle informazioni riservate comporta responsabilità disciplinari e, se del caso, anche responsabilità civili o penali.
6. In presenza di dubbi riguardanti il trattamento delle informazioni riservate, l'appartenente alla Polizia è tenuto a consultare tempestivamente il superiore gerarchico o l'ufficio preposto alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni.

[8] **Testo originario Decreto Delegato n.146/2026, Art. 10:**
1. Dopo l'articolo 8-quinquies del Decreto Delegato n.59/2015 è aggiunto il seguente articolo 8-sexies:
"Art. 8-sexies
(Uso improprio delle risorse)
1. Gli appartenenti alla Polizia devono utilizzare con diligenza, correttezza e responsabilità tutte le risorse materiali, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione per l'esercizio delle funzioni istituzionali, evitando ogni uso improprio o personale non autorizzato.
2. L'impiego delle risorse deve essere sempre finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.
3. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni anomalia, abuso o sospetto di uso improprio delle risorse, ai sensi dell'articolo 9.
4. Fatta salva l'applicazione di norme penali, l'uso improprio delle risorse costituisce violazione deontologica e infrazione disciplinare.".

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di corruzione, fenomeni criminali e attività illecite e favorire la tempestiva emersione di condotte lesive dell'interesse pubblico, gli appartenenti alla Polizia sono tenuti all'assolvimento dei medesimi obblighi di segnalazione previsti per gli agenti pubblici all'articolo 7, comma 1 della Legge n.141/2014; possono, inoltre, effettuare una segnalazione tutte le persone che siano venute a conoscenza dei medesimi fatti.
2. Fatta salva la possibilità di indirizzare la segnalazione al superiore gerarchico o all'Autorità Giudiziaria, la segnalazione può essere effettuata in forma anonima esclusivamente attraverso i seguenti canali:
a) in forma scritta, mediante piattaforma informatica sicura;
b) in forma orale, mediante contatto telefonico dedicato.
3. I canali di segnalazione di cui al comma 2 sono realizzati e gestiti in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, il contenuto della segnalazione, la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione nonché impedire l'accesso alle stesse informazioni al personale non autorizzato.
4. La segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio.
5. La segnalazione che si riveli infondata non comporta responsabilità del segnalante, qualora sia stata effettuata in buona fede e sulla base di ragionevoli motivi; in presenza di tali condizioni, le Forze di Polizia vigilano affinché il segnalante non subisca alcun pregiudizio.
6. Sono nulli provvedimenti sanzionatori, disciplinari o ogni altro trattamento sfavorevole adottati in ragione della segnalazione.
7. In caso di trasmissione della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, l'identità del segnalante, anche se conosciuta, non è menzionata. L'identità può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.[9]

---

[9] **Testo originario Decreto Delegato n.59/2015, Art. 9:**
(Segnalazione)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di corruzione, fenomeni criminali e attività illecite, gli appartenenti alla Polizia sono tenuti all'assolvimento dei medesimi obblighi di segnalazione previsti per gli agenti pubblici all'articolo 7 della Legge n. 141/2014; la denuncia o segnalazione è indirizzata in forma scritta o con le ulteriori specifiche forme prescritte dalle norme vigenti al superiore gerarchico o all'autorità giudiziaria.
2. La Polizia adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione o ha sporto denuncia. L'identità della persona fisica che ha sporto denuncia può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
MODIFICHE NORMATIVE
Decreto Delegato n.146/2026, Art. 11:
(Modifica dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.59/2015)
1. L'articolo 9 del Decreto Delegato n.59/2015 è così sostituito:
"Art. 9
(Segnalazione e protezione dei segnalanti)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di corruzione, fenomeni criminali e attività illecite e favorire la tempestiva emersione di condotte lesive dell'interesse pubblico, gli appartenenti alla Polizia sono tenuti all'assolvimento dei medesimi obblighi di segnalazione previsti per gli agenti pubblici all'articolo 7, comma 1 della Legge n.141/2014; possono, inoltre, effettuare una segnalazione tutte le persone che siano venute a conoscenza dei medesimi fatti.
2. Fatta salva la possibilità di indirizzare la segnalazione al superiore gerarchico o all'Autorità Giudiziaria, la segnalazione può essere effettuata in forma anonima esclusivamente attraverso i seguenti canali:
a) in forma scritta, mediante piattaforma informatica sicura;
b) in forma orale, mediante contatto telefonico dedicato.
3. I canali di segnalazione di cui al comma 2 sono realizzati e gestiti in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, il contenuto della segnalazione, la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione nonché impedire l'accesso alle stesse informazioni al personale non autorizzato.
4. La segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio.
5. La segnalazione che si riveli infondata non comporta responsabilità del segnalante, qualora sia stata effettuata in buona fede e sulla base di ragionevoli motivi; in presenza di tali condizioni, le Forze di Polizia vigilano affinché il segnalante non subisca alcun pregiudizio.
6. Sono nulli provvedimenti sanzionatori, disciplinari o ogni altro trattamento sfavorevole adottati in ragione della segnalazione.

Art. 10

(Rispetto delle Istituzioni e neutralità politica)

1. Gli appartenenti alla Polizia hanno il dovere di rispettare le Istituzioni e di servire fedelmente la Repubblica e le autorità dello Stato costituite conformemente alla legge.
2. Gli appartenenti alla Polizia sono tenuti ad agire in maniera imparziale ed osservare le direttive, le decisioni o le azioni legittime delle autorità pubbliche nel pieno rispetto dell'autonomia della Polizia.
3. Gli appartenenti alla Polizia non possono assumere incarichi politici e svolgere attività di partito.

Art. 10-*bis*

(Obblighi post-impiego)

1. L'ex appartenente alla Polizia, per un periodo di due anni dalla cessazione del servizio per qualsiasi causa, è tenuto ad astenersi dal tenere comportamenti che possano generare un conflitto di interessi con l'attività precedentemente svolta, con particolare riferimento a:
a) rapporti professionali o di consulenza con soggetti privati con cui abbiano avuto rapporti di lavoro nei tre anni precedenti la cessazione;
b) attività che implichino l'uso o la divulgazione di informazioni riservate o comunque non pubbliche apprese durante il servizio;
c) impieghi o incarichi, anche occasionali, che possano procurare vantaggio personale o a terzi in ragione delle funzioni esercitate o delle informazioni acquisite in ragione del servizio prestato.
2. L'ex appartenente alla Polizia è tenuto a comunicare, per un periodo di due anni dalla cessazione delle sue funzioni, su richiesta del Comandante del Corpo presso il quale ha prestato servizio, eventuali impieghi successivamente assunti a San Marino o all'estero.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono utilizzate per raccogliere dati finalizzati a condurre analisi sul rischio di conflitto di interessi.[10]

---

7. In caso di trasmissione della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, l'identità del segnalante, anche se conosciuta, non è menzionata. L'identità può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.".

[10] **Testo originario Decreto Delegato n.146/2026, Art. 12:**

(Introduzione dell'articolo 10-*bis* al Decreto Delegato n.59/2015)

1. Dopo l'articolo 10 del Decreto Delegato n.59/2015 è introdotto il seguente articolo 10-*bis*:

"Art. 10-*bis*

(Obblighi post-impiego)

1. L'ex appartenente alla Polizia, per un periodo di due anni dalla cessazione del servizio per qualsiasi causa, è tenuto ad astenersi dal tenere comportamenti che possano generare un conflitto di interessi con l'attività precedentemente svolta, con particolare riferimento a:

a) rapporti professionali o di consulenza con soggetti privati con cui abbiano avuto rapporti di lavoro nei tre anni precedenti la cessazione;

b) attività che implichino l'uso o la divulgazione di informazioni riservate o comunque non pubbliche apprese durante il servizio;

c) impieghi o incarichi, anche occasionali, che possano procurare vantaggio personale o a terzi in ragione delle funzioni esercitate o delle informazioni acquisite in ragione del servizio prestato.

2. L'ex appartenente alla Polizia è tenuto a comunicare, per un periodo di due anni dalla cessazione delle sue funzioni, su richiesta del Comandante del Corpo presso il quale ha prestato servizio, eventuali impieghi successivamente assunti a San Marino o all'estero.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono utilizzate per raccogliere dati finalizzati a condurre analisi sul rischio di conflitto di interessi.".

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Nel caso di dubbio sulla sussistenza di conflitti di interessi o altre questioni relative alla condotta professionale, in linea con le migliori prassi internazionali, gli appartenenti alla Polizia possono rivolgersi in forma riservata al Comitato Direttivo della Funzione Pubblica. Un membro del Comitato Direttivo, a rotazione, fornisce entro dieci giorni dalla richiesta un parere in merito a conflitti di interesse potenziale e orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice.
2. Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia, allargato al Direttore dell'Ufficio Centrale Nazionale - Interpol, dà divulgazione al presente decreto delegato ed emana istruzioni per la sua applicazione.
3. Le disposizioni del presente decreto delegato integrano i doveri degli appartenenti alla Polizia la cui inosservanza è sanzionata, fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, ai sensi delle vigenti norme di disciplina.
4. Gli appartenenti alla Polizia sono responsabili dei danni causati allo Stato nei medesimi termini previsti per i dipendenti pubblici dall'art. 27 della Legge 22 dicembre 1972, n.41.[11]

Art. 12
(Disposizioni transitorie)

1. I Corpi di Polizia e le competenti autorità pubbliche sono tenuti ad allinearsi alle disposizioni contenute nel presente codice di condotta entro l'anno corrente.

---

[11] **Testo originario Decreto Delegato n.59/2015, Art. 11:**
(Disposizioni finali)
1. Nel caso in cui un appartenente alla Polizia abbia dubbi su come procedere in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al presente codice di condotta, egli è tenuto a rivolgersi al superiore gerarchico.
2. Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia, allargato al Direttore dell'Ufficio Centrale Nazionale - Interpol, dà divulgazione al presente decreto delegato ed emana istruzioni per la sua applicazione.
3. Le disposizioni del presente decreto delegato integrano i doveri degli appartenenti alla Polizia la cui inosservanza è sanzionata, fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, ai sensi delle vigenti norme di disciplina.
4. Gli appartenenti alla Polizia sono responsabili dei danni causati allo Stato nei medesimi termini previsti per i dipendenti pubblici dall'art. 27 della Legge 22 dicembre 1972, n. 41.
MODIFICHE NORMATIVE
Decreto Delegato n.146/2026, Art. 13:
Modifica all'articolo 11 del Decreto Delegato n.59/2015)
1. Il comma 1, dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.59/2015 è così sostituito:
"1. Nel caso di dubbio sulla sussistenza di conflitti di interessi o altre questioni relative alla condotta professionale, in linea con le migliori prassi internazionali, gli appartenenti alla Polizia possono rivolgersi in forma riservata al Comitato Direttivo della Funzione Pubblica. Un membro del Comitato Direttivo, a rotazione, fornisce entro dieci giorni dalla richiesta un parere in merito a conflitti di interesse potenziale e orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice.".